



**AMMINISTRAZIONE REGIONALE dell' EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 1217/2015**

Programma annuale ERVET 2015

**UN TRIENNIO DI SETTIMANE DI VIGILANZA INTENSIVA**

**IN EDILIZIA IN EMILIA-ROMAGNA:**

**Riesame delle annualità 2012-2014**

Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese, Relazioni Europee e Relazioni Internazionali - Servizio Opere Pubbliche Edilizia – Sicurezza e Legalità Coordinamento Ricostruzione

<b>Referenti Regione Emilia-Romagna:</b>	
Maurizio Baldisserrì	Regione Emilia-Romagna – Responsabile di progetto
Gianni Borghi	Regione Emilia-Romagna
<b>Unità operativa ERVET:</b>	
Roberto Sarmenghi	ERVET – Ricercatore
Daniele Ganapini	ERVET – Responsabile di progetto

Versione del dicembre 2015

**Documento realizzato in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Edilizia dei Servizi PSAL delle AUSL dell' Emilia-Romagna, a cura di ERVET Spa**

Si ringraziano tutte le AUSL e gli operatori della vigilanza che hanno partecipato alla settimana intensiva.

**Componenti del gruppo di lavoro regionale:** Michele Bertoldo (AUSL Romagna-Cesena), Maurizio Bertoni (AUSL Romagna-Ravenna), Leonardo Bertozzi (AUSL Romagna-Rimini), Marino Casadio (AUSL Romagna-Forlì), Mara Italia (AUSL Piacenza), Marco Martinelli (AUSL Modena), Ademaro Pasqui (AUSL Parma), Fabio Rimini (AUSL Imola), Lauro Rossi (AUSL Ferrara), Annalisa Vitiello (AUSL Bologna),

**Coordinatore** Divo Pioli (AUSL Reggio Emilia). **Elaborazione dati e testo:** Roberto Sarmenghi (ERVET)

# **UN TRIENNIO DI SETTIMANE DI VIGILANZA INTENSIVA IN EDILIZIA IN EMILIA-ROMAGNA: Riesame delle annualità 2012-2014**

**Sommario:** 1. Premessa. L'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in Emilia-Romagna. - 2. Obiettivo della settimana di vigilanza intensiva in edilizia. I cantieri ispezionati- - 3..La Vigilanza: soggetti che si trovano nei cantieri. In particolare un soggetto esclusivamente cantieristico: il Coordinatore in esecuzione (CSE). - 4.La vigilanza: soggetti coi quali si effettua. Tipologie di vigilanza: in particolare la vigilanza congiunta. - 5.La vigilanza: cosa viene controllato in cantiere. Incidenza delle forme di irregolarità. - 6.Verballi in totale e per anno, di cui con Sanzioni Amministrative, prescrizioni, disposizioni. - 7.I soggetti destinatari dei verbali - 8.Gli articoli del Testo Unico violati. - 9.Presenza degli articoli nei singoli anni. - 10.Le sanzioni pecuniarie. - 11. Nota conclusiva.

## **1.Premessa. L'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in Emilia-Romagna.**

Tra le attività a tutela dei diritti dei lavoratori la vigilanza ricopre un ruolo particolarmente rilevante in quanto garantisce, oltre e insieme alla funzione di controllo diretto sul territorio, una serie di impatti che operano tanto sotto il profilo sanzionatorio e della deterrenza quanto incidendo sul fronte della sensibilizzazione e prevenzione rispetto a fattispecie irregolari e pericolose. Nel perseguire la finalità generale della tutela della salute e sicurezza sul lavoro prevista dal D.lgs 81/2008 essa contrasta efficacemente il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in singoli casi e luoghi di lavoro, imprese e operatori.

In tale contesto la Circolare n.10/2014 della Regione Emilia-Romagna individua linee di indirizzo e promuove modalità operative per la vigilanza nei luoghi di lavoro, per indagini in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali: specifica attenzione è posta all'obiettivo di garantire l'equità e la qualità della vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurando:

- una programmazione coerente alle indicazioni nazionali ed alle caratteristiche del territorio, declinata sulla base della rilevanza dei rischi, improntata a criteri di appropriatezza ed efficacia degli interventi;
- la formazione e l'aggiornamento periodico di tutti gli operatori delle Aziende USL impegnati nell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro;
- l'elaborazione di linee guida procedurali atte a garantire la correttezza delle procedure di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria, l'uniformità di applicazione delle norme e di comportamento procedurale degli operatori addetti;
- l'elaborazione di linee guida procedurali atte a garantire la correttezza delle procedure di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria, l'uniformità di applicazione delle norme e di comportamento procedurale degli operatori addetti;
- il coordinamento e l'integrazione con gli altri organismi di controllo al fine di evitare duplicazioni, e sovrapposizioni e proporzionalità dell'azione, attraverso il puntuale funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento della Pubblica Amministrazione;
- la verifica dei provvedimenti adottati in termine di guadagno di salute, la registrazione, rintracciabilità e reportistica dell'attività realizzata e dei relativi esiti.

E' in quest'ottica che vanno pertanto collocate le attività degli organismi regionali e locali previsti dal testo Unico e quelle dei gruppi "tematici" costituiti dai rappresentanti locali dei servizi PSAL delle AUSL, tra i quali appunto quello relativo all'edilizia. Quest'ultimo si incontra ed opera per favorire una attività ispettiva maggiormente efficace e uniforme anche attraverso attività formative, per coordinare l'attuazione degli obiettivi dei piani regionali e nazionali

di prevenzione, per analizzare le disposizioni normative e gli indirizzi ricevuti e darne corretta applicazione in casi specifici, per definire prassi, strumenti e check list che gli UPG possano opportunamente utilizzare in occasione delle loro attività. Le informazioni che ci si appresta a elaborare e commentare sono uno dei risultati diretti dell'attività svolta sul territorio e che viene qui restituita in forma aggregata regionale e pluriennale.

## 2. Obiettivo della settimana di vigilanza intensiva in edilizia. I cantieri ispezionati.

Dal 2009, l'Emilia Romagna viene interessata almeno una volta all'anno da una campagna denominata "settimana di vigilanza intensiva nei cantieri edili e di genio civile per prevenire rischi d'infortunio e contrastare il lavoro irregolare". Obiettivo principale è quello di coordinare tutti i soggetti preposti, a vario titolo, al controllo della sicurezza e della regolarità del lavoro, mettendo in comune risorse, competenze e professionalità con un programma concordato di operazioni di prevenzione e controllo su scala provinciale.

Ogni campagna interessa circa 500 cantieri distribuiti sull'intero territorio regionale. Le ispezioni, anche dirette all'emersione del lavoro non regolare, prevedono l'attivazione degli ispettori delle Direzioni Territoriali del Lavoro, dell'INAIL e dell'INPS, per le parti di competenza.

Le settimane di vigilanza hanno dato sinora riscontri assai significativi ed è ormai nota agli operatori del settore. E' per questo che la loro programmazione acquisisce una particolare rilevanza anche se corre il rischio di ridurre l'effetto sorpresa della vigilanza ordinaria.

**Tabella 1**

**Cantieri ispezionati, tipologia di ispezione ed aziende controllate. Regione Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spisal settimana vigilanza intensiva in edilizia.**

Dati provenienti da PC, PR, RE, MO, BO, IMO, FE, RA, FO, CES, RN.	Totale Triennio	di cui		
		2012	2013	2014
<b>N° cantieri ispezionati</b>	<b>1.547</b>	502	492	553
<b>N° ispezioni congiunte</b>	<b>452</b>	167	147	138
<b>N° cantieri sottoposti a coordinamento</b>	<b>1.254</b>	429	377	448
<b>N° coordinatori designati</b>	<b>1.239</b>	424	371	444
<b>N° imprese</b>	<b>2.889</b>	992	858	1.039
<b>Totale Lavoratori</b>	<b>7.080</b>	2.469	2.149	2.462
<i>di cui lavoratori dipendenti</i>	<i>6.101</i>	<i>2.110</i>	<i>1.817</i>	<i>2.174</i>
<i>di cui lavoratori autonomi</i>	<i>979</i>	<i>359</i>	<i>332</i>	<i>288</i>

Nel corso del triennio 2012-2014 sono stati ispezionati 1.547 cantieri così ripartiti: 502 nel 2012. 492 nel 2013 e 553 nel 2014: in tali cantieri è stata rilevata la presenza complessiva di 2.889 imprese, 979 lavoratori e 6.101 lavoratori dipendenti.

## Articolo 13 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo 7:

a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.


4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.


6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.

**Figura 1**  
**Totale lavoratori per tipologia ed anno. Triennio 2012-2014. Emilia-Romagna. Dati SPSAL settimana di vigilanza intensiva in edilizia.**



**Figura 2**  
**Totale cantieri ispezionati e ispezioni congiunte per anno. Triennio 2012-2014. Emilia-Romagna. Dati SPSAL settimana di vigilanza intensiva in edilizia.**



**Tabella 2**  
**Cantieri ispezionati per territorio e per anno. Triennio 2012-2014. Emilia-Romagna. Dati SPSAL settimana di vigilanza intensiva in edilizia.**

AUSL	2012	2013	2014	TRIENNIO	%
PC	40	40	40	120	7,76%
PR	67	72	73	212	13,70%
RE	72	77	109	258	16,68%
MO	81	70	70	221	14,29%
BO	73	71	76	220	14,22%
IMO	11	10	12	33	2,13%
FE	54	54	56	164	10,60%
RA	28	28	28	84	5,43%
FO	23	21	19	63	4,07%
CES	34	26	42	102	6,59%
RN	19	23	28	70	4,52%
<b>RER</b>	<b>502</b>	<b>492</b>	<b>553</b>	<b>1.547</b>	<b>100,00%</b>

### **3.La Vigilanza: soggetti che si trovano nei cantieri. In particolare un soggetto esclusivamente cantieristico: il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE).**

Destinatari dei provvedimenti degli UPG che hanno effettuato la vigilanza nei cantieri sono i soggetti individuati dal Titolo IV del TU, ovvero gli articoli specificamente dedicati ai cantieri temporanei e mobili; le caratteristiche proprie di questo luogo di lavoro fanno sì che oltre alle tipiche figure aziendali<sup>1</sup> (datore di lavoro, preposto ecc.) emerga anche un ruolo professionale particolare quale quello del Coordinatore per la sicurezza. Tale professionista opera in forza di un incarico che deve essere assegnato dal committente a un ausiliario tecnico avente specifici requisiti di legge qualora operino nel cantiere, anche non contemporaneamente, più imprese. La mancata nomina costituisce reato contravvenzionale pertanto viene sanzionata.

Nell'arco del triennio, dei 1.547 cantieri visitati, 1.254 erano tali da richiedere la nomina del CSE: sui 1.254 cantieri è stata riscontrata la nomina di 1.239 coordinatori così suddivisi nel triennio: 424 nel 2012, 371 nel 2013 e 444 nel 2014.

Per espressa previsione di legge, nel conteggio delle imprese, non devono essere presi in considerazione i lavoratori autonomi. Soggetti assai numerosi e interessati da rischi sostanzialmente analoghi ai lavoratori dipendenti.

#### **Articolo 89 - Definizioni**

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

.....  
e) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera**, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

f) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera**, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.

Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;

.....  
i) **impresa affidataria**: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;

i-bis) **impresa esecutrice**: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;

#### **Articolo 91-Obblighi del coordinatore per la progettazione**

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'ALLEGATO XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

<sup>1</sup> Nella sezione "Sicurezza nei luoghi di lavoro" del portale della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/edilizia/conoscere/sistema-di-osservazione/statistiche-ed-analisi-disponibili/sentenze>

sono reperibili le schede analitiche di una selezione di sentenze della Corte di Cassazione penale in materia di sicurezza sul lavoro con statistiche ed analisi di contenuto

b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis.

L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

#### Articolo 92 -Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto,

e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).



**Tabella 3**

**Cantieri ispezionati con obbligo nomina del C.S.E. per territorio e per anno. Triennio 2012-2014. Emilia-Romagna. Dati PSAL settimana di vigilanza intensiva in edilizia.**

AUSL	2012	2013	2014	TRIENNIO	%
PC	38	30	37	105	8,37%
PR	56	57	56	169	13,47%
RE	54	52	78	184	14,66%
MO	69	47	57	173	13,78%
BO	66	51	61	178	14,18%
IMO	8	7	11	26	2,07%
FE	47	51	44	142	11,31%
RA	27	26	26	79	6,29%
FO	23	19	18	60	4,78%
CES	26	15	33	74	5,90%
RN	15	23	27	65	5,18%
<b>RER</b>	<b>429</b>	<b>378</b>	<b>448</b>	<b>1.255</b>	<b>100,00%</b>

**Tabella 4**

**Cantieri ispezionati con obbligo nomina del C.S.E. nei quali non è stato ottemperato all'obbligo di nomina del Coordinatore, per territorio e per anno. Triennio 2012-2014. Emilia-Romagna. Dati PSAL settimana di vigilanza intensiva in edilizia.**


AUSL	2012	2013	2014	TRIENNIO	%
PC	1	0	0	1	5,26%
PR	2	0	0	2	10,53%
RE	1	1	2	4	21,05%
MO	0	0	3	3	15,79%
BO	0	0	0	0	0,00%
IMO	0	0	0	0	0,00%
FE	1	1	3	5	26,32%
RA	1	0	0	1	5,26%
FO	0	3	0	3	15,79%
CES	0	3	0	3	15,79%
RN	0	0	0	0	0,00%
<b>RER</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>100,00%</b>

**Tabella 5**

**Cantieri ispezionati ed aziende controllate per anno. Regione Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spsal settimana di vigilanza intensiva in edilizia.**

Dati provenienti da PC, PR, RE, MO, BO, IMO, FE, RA, FO, CES, RN.	Totale Triennio	di cui		
		2012	2013	2014
N° cantieri ispezionati	<b>1.547</b>	502	492	553
N° cantieri sottoposti a coordinamento	<b>1.254</b>	429	377	448
N° coordinatori designati	<b>1.239</b>	424	371	444
N° imprese	<b>2.889</b>	992	858	1.039
N° lavoratori autonomi	<b>979</b>	359	332	288

**Figura 3**  
**Cantieri ispezionati e coordinatori designati per anno. Regione Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spsal settimana vigilanza intensiva in edilizia.**



Nelle tabelle che seguono vengono analizzati i soli cantieri contravvenzionati suddividendoli in cantieri soggetti o meno alla nomina del CSE e distinguendo tra cantieri nei quali, nel corso della visita ispettiva, è stata rilevata una o più imprese presenti in cantiere.

Dalla lettura della tabella si evince che, tra i cantieri contravvenzionati, 270 (pari all'83,59%) erano soggetti alla nomina del CSE.

Tra i non assoggettati alla nomina del CSE il 94,34% (50 su 53) è rappresentato dai cantieri nei quali è stata effettivamente riscontrata la presenza di una sola impresa in cantiere nel momento dell'accesso ispettivo.

**Tabella 6**  
**Cantieri contravvenzionati sottoposti a nomina del C.S.E. con una o con più imprese presenti al momento dell'ispezione. Regione Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spsal settimana vigilanza intensiva in edilizia.**

Cantiere sottoposto a nomina CSE	Contravvenzionato			Incidenza su cantieri con 1 impresa
	Cantiere con 1 impresa	Cantiere con oltre 1 impresa	totale	
si	102	168	270	37,78%
%	67,11%	98,25%	83,59%	
no	50	3	53	94,34%
%	32,89%	1,75%	16,41%	
<b>TOTALE</b>	<b>152</b>	<b>171</b>	<b>323</b>	<b>47,06%</b>
%	100,00%	100,00%	100,00%	

Con riferimento, invece, ai verbali elevati, dei 487 complessivi, 424 (pari all'87,06%) sono stati emanati in cantieri con obbligo di nomina del coordinatore (e tra questi nel 32,08% durante il sopralluogo è stata riscontrata la presenza di una sola impresa).

**Tabella 7**

**Verbali elevati a cantieri sottoposti a nomina del C.S.E. con una o con più imprese presenti al momento dell'ispezione. Regione Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spsal settimana vigilanza intensiva in edilizia.**

Cantiere sottoposto a nomina CSE	VERBALI ELEVATI			
	Cantiere con 1 impresa	Cantiere con oltre 1 impresa	totale	Incidenza su cantieri con 1 impresa
si	136	288	424	32,08%
%	70,10%	98,29%	87,06%	
no	58	5	63	92,06%
%	29,90%	1,71%	12,94%	
<b>TOTALE</b>	<b>194</b>	<b>293</b>	<b>487</b>	<b>39,84%</b>
%	100,00%	100,00%	100,00%	

#### **4.La vigilanza: soggetti coi quali si effettua. Tipologie di vigilanza: in particolare la vigilanza congiunta**

L'art.13 del T.U. "I soggetti preposti all'attività di vigilanza" individua i soggetti istituzionali ai quali è affidata la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

All'attore principale, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, si affiancano, per quanto di specifica competenza, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed il personale del Servizio Ispezioni del lavoro del Ministero del Lavoro. Anche nuclei di INAIL, INPS hanno – con un carattere ancor più specialistico e sempre di natura complementare- competenze nella materia in esame.

In maniera ancor più residuale, spesso nell'ambito di piani di vigilanza programmati e particolarmente specialistici, possono esserci contributi da parte delle forze dell'Ordine piuttosto che della polizia municipale.

Oltre che svolta in modo congiunto, la vigilanza nella settimana è più frequentemente coordinata. Indipendentemente dal fatto che i singoli Enti preposti effettuino da soli o meno l'attività materiale di ispezione dei cantieri, la scelta delle tipologie di cantieri da sottoporre ad ispezione, il numero minimo complessivo annuale o altre scelte possono infatti essere effettuate in maniera concertata.

L'Organismo Provinciale di Coordinamento della vigilanza nei luoghi di lavoro, con sede presso l'Azienda USL territoriale ha due i principali ambiti d'intervento:

- quello di attuare a livello locale l'attività di vigilanza pianificata dall'Ufficio Operativo del Comitato di coordinamento regionale delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- quello di garantire la collaborazione tra le istituzioni pubbliche che hanno competenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e in materia di regolarità del rapporto di lavoro e assicurare il coordinamento delle rispettive attività di vigilanza, per razionalizzare e ottimizzare gli interventi ispettivi, evitare le duplicazioni non necessarie, armonizzare i provvedimenti amministrativi -secondo criteri espliciti e condivisi- utilizzare al meglio le risorse disponibili per contribuire alla riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e delle situazioni di lavoro irregolare.

Nella tabella che segue, si ha la restituzione dei risultati della cosiddetta vigilanza congiunta.

La vigilanza, in taluni casi, viene effettuata assieme da più Enti preposti e, nel corso del triennio in osservazione, si è potuto rilevare che in 493 cantieri (su 1.547 visitati) la vigilanza è stata effettuata dallo SPSAL congiuntamente ad altri Enti ispettivi.

In 145 casi la vigilanza è stata effettuata assieme alla DTL, in 251 con la DTL ed altri soggetti e, in fine, in 91 casi con solo altri soggetti. In 6 cantieri, sebbene sia stata effettuata una vigilanza congiunta, non è stato possibile determinare con chi sia stata effettivamente effettuata.

I "soggetti altri" sono stati: INAIL, INPS, Guardia di Finanza, Polizia Municipale o Urbana, Polizia di Stato, Carabinieri Vigili del Fuoco e Polizia Provinciale.

Nei 91 casi di vigilanza congiunta senza DTL in 71 casi il partner è stato l'INPS ed in 48 casi l'INAIL.

Nella tabella è possibile, in relazione al numero dei cantieri, rilevare quale sia stato il numero di visite e l'incidenza sia complessiva che per singolo Ente preposto.

**Tabella 8**

**Cantieri oggetto di controllo, cantieri controllati in vigilanza congiunta e con quali soggetti. Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spisal settimana vigilanza intensiva in edilizia.**

	Cantieri oggetto di controllo	Su totale cantieri controllati 1547	Su totale cantieri controllati in congiunta	INAIL		INPS		G. di F.		PM/VU		PS		CC		VVF		P. Prov.le	
				n.	incidenza	n.	incidenza	n.	incidenza	n.	incidenza	n.	incidenza	n.	incidenza	n.	%	n.	incidenza
<b>Totale</b>	<b>1547</b>																		
<b>di cui in congiunta</b>	493	31,87%	100,00	199	40,37%	239	48,48%	9	1,83%	27	5,48%	2	0,41%	2	0,41%	1	0,20%	1	0,20%
di cui																			
solo con DTL	145	9,37%	29,41																
con DTL ed altri	251	16,22%	50,91	151	60,16%	168	66,93%	9	3,59%	25	9,96%	2	0,80%	1	0,40%	1	0,40%	0	0,00%
Solo con altri	91	5,88%	18,46	48	52,75%	71	78,02%	0	0,00%	2	2,20%	0	0,00%	1	1,10%	0	0,00%	1	1,10%
N.D.	6	0,39%	1,22																

## 5.La vigilanza: cosa viene controllato in cantiere. Incidenza delle forme di irregolarità.

Le ispezioni riguardano tutti gli aspetti previsti dalla normativa ma particolare attenzione, data la caratteristiche del luogo di lavoro cantiere, viene riservata ai rischi derivanti da:

- caduta dall'alto o in profondità;
- sprofondamento;
- seppellimento;
- folgorazione da scarica elettrica;
- investimento da mezzi o materiali;
- cattivo utilizzo o inidoneità delle macchine da cantiere;
- cattiva organizzazione del cantiere e interferenze tra lavorazioni.

Nella tabella che segue vengono restituiti i dati relativi alle irregolarità riscontrate.

Nel triennio i cantieri non a norma sono stati complessivamente 323 -pari al 20,9% dei controllati- e le irregolarità riscontrate sono state prevalentemente relative a ponteggi e lavori su coperture (caduta dall'alto o sprofondamento); il numero complessivo di cantieri sanzionati per tale motivo è di 247 pari al 76,5% dei cantieri irregolari.

**Tabella 9**

**Cantieri oggetto di vigilanza, tipologia di irregolarità rilevate. Regione Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spsal settimana vigilanza intensiva in edilizia.**

Irregolarità rilevate	Totale Triennio			
	incidenza	cantieri	irregolari	irregolari su totale cantieri
cantieri con ponteggi privi di PiMUS	4,5%	1.038	47	3,0%
cantieri con ponteggi irregolari	11,1%	1.038	115	7,4%
cantieri con aperture non protette (scale, solai...)	8,1%	567	46	3,0%
cantieri con lavorazioni sulle coperture pericolose	14,7%	579	85	5,5%
cantieri con bordo degli scavi/sbancamenti non protetti	8,3%	229	19	1,2%
cantieri con pareti scavi instabili prive di armatura	16,3%	80	13	0,8%
cantieri con impianti elettrici irregolari	1,5%	1.162	18	1,2%
macchine irregolari (su totale delle macchine)	1,1%	1.273	14	0,9%
assenza comunicazione installazione app. sollevamento	3,0%	624	19	1,2%
cantieri contravvenzionati	20,9%	1.547	323	20,9%

## 6. Verbali in totale e per anno, di cui con Sanzioni Amministrative, prescrizioni, disposizioni

Conseguentemente all'attività ispettiva ed alla individuazione di situazioni di irregolarità, nel triennio sono stati emanati complessivamente 720 verbali di prescrizione, sanzione amministrativa e disposizione.


Tabella 10

Verbali per tipologia di sanzione comminata, per anno. Regione Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spsal settimana vigilanza intensiva in edilizia.

	Totale Triennio	di cui		
		2012	2013	2014
N° verbali con prescrizioni	466	214	127	125
N° verbali con sanzioni amministrative	17	7	4	6
N° Disposizioni	237	84	79	74

Figura 4

Verbali per tipologia di sanzione comminata, per anno. Regione Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spsal settimana vigilanza intensiva in edilizia.



La tipologia di verbali maggiormente emanati è quella con prescrizioni 466 pari a circa il 65% del totale seguita da quella contenente disposizioni (33%) e, in numero di gran lunga minoritario, dai contenenti sanzioni amministrative.

Nel corso del 2012 le tre tipologie di verbale ammontavano a 305, nel 2013 a 210 e nel 2014 a 205 evidenziando una tendenza complessiva alla diminuzione.

## 7.I soggetti destinatari dei verbali.

I soggetti destinatari dei verbali sono stati: imprese esecutrici ed affidatarie, lavoratori -dipendenti ed autonomi-coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e committenti. In minima parte (12 nel triennio) sono stati sanzionati anche “altri soggetti” (quali ad esempio fornitori e noleggiatori).

I CSE risultano essere i soggetti più colpiti da sanzioni risultando destinatari di 62 verbali di prescrizione e 10 di disposizione. I lavoratori autonomi risultano essere i soggetti quantitativamente secondi nella classifica del numero di verbali a loro destinati con circa il 50% in meno di verbali di prescrizione (32) ed un numero uguale di verbali di disposizione rispetto ai coordinatori.

Tra le imprese, quelle che hanno ricevuto il maggior numero di verbali sono state le affidatarie con 219 verbali di prescrizione e 168 disposizioni.


**Tabella 11**

**Verbali per soggetto sanzionato e tipologia di sanzione comminata. Regione Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spisal settimana vigilanza intensiva in edilizia.**

Totale Emilia-Romagna triennio 2012-2014		
	Verbali con prescrizioni e verbali con sanzioni amministrative	N° Disposizioni
<i>alle imprese esecutrici</i>	138	46
<i>alle imprese affidatarie</i>	219	168
<i>ai lavoratori</i>	5	0
<i>ai lavoratori autonomi</i>	32	10
<i>al CSE/CSP</i>	62	10
<i>ai committenti</i>	23	3
<i>Altri soggetti</i>	12	0

**Figura 5**

**Verbali per soggetto sanzionato e tipologia di sanzione comminata. Regione Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spisal settimana vigilanza intensiva in edilizia.**





## 8.Gli articoli del Testo Unico violati.

Complessivamente, nel triennio sono state rilevate 571 violazioni di norme del T.U. e, per 547 di queste, l'articolo violato<sup>2</sup> è desumibile direttamente dalle schede di rilevazione dei dati. Dalla loro analisi emerge che gli articoli violati almeno una volta sono stati complessivamente 59. L'articolo più ricorrente è il 92 che, all'interno del Titolo IV del TU, definisce i compiti del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (C.S.E.).

**Tabella 12 Violazioni contestate, totali con articoli specificati e per macro-aree. Regione Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spisal settimana vigilanza intensiva in edilizia.**

Violazioni contestate	Totale Triennio
violazioni contestate <u>con articoli violati specificati</u>	547
violazioni inerenti aspetti legati a gestione /organizzazione	232
violazioni inerenti aspetti legati opere provvisionali	246
violazioni inerenti "altri aspetti"	69

Le violazioni sono state analizzate sia singolarmente sia raggruppandole in tre macro-aree tematiche definite:

- violazioni di aspetti di gestione e organizzazione (corrispondente agli articoli compresi nei titolo I e capo I del titolo IV del TU);
- violazioni di aspetti legati alle opere provvisionali (corrisponde agli articoli facenti riferimento a ponteggi, parapetti ed altri presidi di sicurezza inerenti la protezione dai rischi di caduta);
- violazioni legate ad altri aspetti (corrisponde a tutti i restanti articoli).

Le prime due macro-aree rappresentano i settori nei quali si concentrano le maggiori criticità rinvenibili nei cantieri edili e che rappresentano anche, con riferimento al cosiddetto "minimo etico", i settori in cui la vigilanza deve essere più stretta anche al fine della diffusione della cultura della sicurezza attraverso una azione general-preventiva. Ambedue queste aree sono peraltro direttamente riconducibili al maggior numero di infortuni mortali del comparto.

In fase di analisi dei dati sono stati preliminarmente individuati gli articoli che, all'interno delle macro-categorie sopra descritte, complessivamente rappresentano un campione pari circa ai tre quarti degli articoli violati.

Il dato rilevato, coerentemente con quanto sin qui analizzato, evidenzia che:

-l'articolo al vertice delle violazioni del gruppo "opere provvisionali" è il 122 "misure di sicurezza per ponteggi ed opere provvisionali" (con 47 violazioni pari al 17,8% del macro-settore ed all'8,59% di tutte le violazioni complessivamente rilevate);

- l'articolo al vertice delle violazioni del gruppo "gestione ed organizzazione" è il 92 "obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori" (con 59 violazioni pari al 28,5% del macro-settore ed al 10,79% di tutte le violazioni complessivamente rilevate);

- l'articolo al vertice delle violazioni del gruppo "altre violazioni" è il 71 "obblighi del datore di lavoro (*in materia di attrezzature di lavoro*)" (con 25 violazioni pari al 36,76% del macro-settore ed all'4,57% di tutte le violazioni complessivamente rilevate).

---

<sup>2</sup> Come si può evincere dalle tabelle 16 e 17 in ventiquattro casi di violazione non è disponibile la specificazione dell'articolo violato.

**Tabella 13**

**Violazioni contestate per articolo del Testo Unico e per macro-aree. Regione Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spsal settimana vigilanza intensiva in edilizia.**

TRIENNIO 2012-2014							
n.	Art.	descrizione	Macro-settore			su TUTTE le violazioni	
			valore assoluto	%	% cumulata	%	% cumulata
<b>Opere provvisionali</b>							
1	122	Le misure di sicurezza per ponteggi ed opere provvisionali	47	17,28	17,28	8,59	8,59
2	146	Misure di protezione per aperture sull'esterno	43	15,81	33,09	7,86	16,45
3	115	I sistemi di protezione contro le cadute dall'alto	31	11,4	44,49	5,67	22,12
4	112	Norme sull'idoneità delle opere provvisionali	24	8,82	53,31	4,39	26,51
5	126	Le misure dei parapetti	17	6,25	59,56	3,11	29,62
6	134	La documentazione sui ponteggi	17	6,25	65,81	3,11	32,73
7	136	Operazioni di montaggio e smontaggio opere provvisionali	15	5,51	71,32	2,74	35,47
8	138	Le norme residuali sui ponteggi	14	5,15	76,47	2,56	38,03
restanti 15 articoli			56				
<b>Gestione</b>							
1	92	Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	59	28,5	28,5	10,79	10,79
2	97	Gli obblighi dell'impresa affidataria	50	24,15	52,66	9,14	19,93
3	90	Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	21	10,14	62,80	3,84	23,77
4	21	Gli obblighi per i componenti dell'impresa familiare e per i lavoratori autonomi	18	8,70	71,50	3,29	27,06
5	96	Gli obblighi delle imprese esecutrici e di quella affidataria	18	8,70	80,19	3,29	30,35
restanti 20 articoli			41				
<b>Altre violazioni</b>							
1	71	Obblighi del datore di lavoro ( <i>in materia di attrezzature di lavoro</i> )	25	36,76	36,76	4,57	4,57
2	80	Gli obblighi del datore di lavoro in relazione all'uso di impianti ed apparecchiature elettrici	16	23,53	60,29	2,93	7,5
3	109	L'obbligo di recinzione del cantiere	12	17,65	77,94	2,19	9,69
restanti 8 articoli			15				

Di seguito:

**Figura 6, Figura 7 e Figura 8**

**Violazioni contestate per articolo del Testo Unico per macro-aree "Opere Provvisionali" "Gestione" e "Altre Violazioni". Regione Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spsal settimana vigilanza intensiva in edilizia.**


**Figura 9**

**Attività ispettiva AUSL. Violazioni contestate per macro-area per anno. Regione Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spsal settimana vigilanza intensiva in edilizia.**


**Tabella 14**

**Totale violazioni contestate per articolo del Testo Unico per macro-aree e per anni. Regione Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spsal settimana vigilanza intensiva in edilizia.**


**Figura 6**



**Figura 7**



**Figura 8**



**Figura 9**




Tabella 14

Opere Provisionali			
Articolo	Numero violazioni 2012	Numero violazioni 2013	Numero violazioni 2014
122	20	18	9
112	14	10	8
115	13	9	9
136	12	2	1
126	9	3	5
134	8	6	3
138	5	2	7
147	4	3	1
111	3	4	1
125	3	4	3
118	2	1	4
133	2	3	1
113	1	4	1
114	1	0	0
119	1	0	0
120	1	0	0
128	1	0	0
139	1	0	1
146	0	0	8
129	0	0	2
124	0	2	0
137	0	1	0
<b>Totale</b>	<b>101</b>	<b>72</b>	<b>64</b>

Gestione			
Articolo	Numero violazioni 2012	Numero violazioni 2013	Numero violazioni 2014
92	36	13	10
97	25	11	14
21	12	5	1
96	12	3	3
90	11	6	4
94	3	1	0
17	2	0	0
18	2	0	1
20	2	1	1
100	2	1	3
9	1	0	0
34	1	0	1
37	1	1	1
43	1	0	0
91	0	1	3
19	0	0	2
26	0	0	1
101	0	0	1
99	0	0	1
19	0	1	0
24	0	1	0
45	0	1	0
88	0	1	0
93	0	1	0
64	0	1	0
<b>Totale</b>	<b>111</b>	<b>49</b>	<b>47</b>

Altre Violazioni			
Articolo	Numero violazioni 2012	Numero violazioni 2013	Numero violazioni 2014
80	9	5	2
109	7	5	0
70	2	0	0
86	2	1	0
108	1	0	1
256	1	0	1
81	0	0	3
248	0	0	1
712	0	0	1
155	0	1	0
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>9</b>

## 9. Presenza degli articoli nei singoli anni.

Gli articoli del Testo unico sono stati analizzati anche confrontando i trend dei singoli anni. La tabella n.16 di comparazione, nella quale gli articoli vengono elencati dal più violato al meno violato, evidenzia come nel corso del triennio alcuni articoli scompaiano dall'elenco delle violazioni o come, al contrario, alcuni si aggiungano.

La differente colorazione corrisponde alla suddivisione nelle tre macro-categorie di cui al precedente paragrafo. Così come è possibile rilevare che l'articolo costantemente in testa alla classifica delle violazioni è il 92 relativo alla figura del CSE, è anche possibile notare come gli articoli 17, il 70, il 9, il 43, il 114, il 119, il 120 ed il 128 siano stati contestati solo una volta nel solo 2012. Attraverso l'analisi della tabella sono possibili altre analoghe comparazioni.

La tabella n.17 analizza invece il dato complessivo triennale. Osservando gli articoli si nota come i primi due articoli (Artt. 92 e 97 facenti entrambi parte della macro-categoria "gestione") rappresentano il 20% degli articoli complessivamente violati; la metà delle violazioni è raggiunta dalla cumulata dei primi sette articoli con 279 violazioni.

Quanto sopra esposto risulta essere perfettamente coerente con quanto emerso nell'analisi dei dati riportati nelle c.d. schede SIRAS, nelle quali vengono raccolti i dati relativi alla vigilanza "ordinaria" che i Servizi PSAL svolgono nel corso dell'anno. Nella tabella che segue – che rappresenta un estratto della tabella n.55 di pagina 67 dell'apposita pubblicazione regionale<sup>3</sup>- vengono evidenziati i dieci articoli maggiormente riscontrati come violati nel corso dell'anno 2014; è evidente come gli articoli siano esattamente gli stessi (anche se con valori leggermente diversi e in posizioni diverse della "classifica") e che complessivamente, le stesse dieci violazioni abbiano lo stesso peso rispetto ai rispettivi totali oscillando tra il 57 ed il 60% di tutte le violazioni. Vi è anche da rilevare come le violazioni aventi ad oggetto il C.S.E. siano sempre al vertice delle comparazioni.

**Tabella 15**

**Prime dieci violazioni contestate per articolo del Testo Unico in edilizia. Regione Emilia-Romagna anno 2014. Dati Spisal.**

id	Art. T.U.	Titolo	Descrizione articolo	n. violazioni	%	Cumulata
1	122	IV	Ponteggi ed opere provvisionali.	106	7,9%	8%
2	92	IV	Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.	106	7,9%	16%
3	115	IV	Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto.	106	7,9%	24%
4	97	IV	Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria.	99	7,4%	31%
5	71	IV	Obblighi del datore di lavoro.	68	5,1%	36%
6	90	IV	Obbligo del committente o responsabile dei lavori.	63	4,7%	41%
7	112	IV	Idoneità delle opere provvisionali.	56	4,2%	45%
8	146	IV	Difesa delle aperture.	55	4,1%	49%
9	96	IV	Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.	53	4,0%	53%
10	21	I	Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art.230bis del Codice Civile ed ai lavoratori autonomi.	46	3,4%	57%

<sup>3</sup> Cfr. "Attività delle Aziende USL in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Anno 2014" Regione Emilia-Romagna Assessorato Politiche per la Salute, Comitato Regionale di Coordinamento (D.P.C.M. 21 dicembre 2007, anno 2015 tabella n.55 pag.67 in:

<http://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/coordinamento/comitato-regionale-di-coordinamento-territoriale/comitato-e-gruppi-di-lavoro>

Tabella 16

Violazioni contestate per articolo del Testo Unico e per anno con indicazione della macro-area di appartenenza. Regione Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spsal settimana vigilanza intensiva in edilizia.

2012			2013			2014		
Violazioni contestate			Violazioni contestate			Violazioni contestate		
Articolo	n. violazioni	%	art.	n. violaz.	%	art.	n. violaz.	%
92	36	13,43%	92	13	8,61%	92	10	7,8
97	25	9,33%	97	11	7,28%	97	14	10,9
146	22	8,21%	146	13	8,61%			
122	20	7,46%	122	18	11,92%	122	9	7,0
112	14	5,22%	112	10	6,62%	112	8	6,3
115	13	4,85%	115	9	5,96%	115	9	7,0
21	12	4,48%	21	5	3,31%	21	1	0,8
71	12	4,48%	71	5	3,31%	71	8	6,3
96	12	4,48%	96	3	1,99%	96	3	2,3
136	12	4,48%	136	2	1,32%	136	1	0,8
90	11	4,10%	90	6	3,97%	90	4	3,1
80	9	3,36%	80	5	3,31%	80	2	1,6
126	9	3,36%	126	3	1,99%	126	5	3,9
134	8	2,99%	134	6	3,97%	134	3	2,3
109	7	2,61%	109	5	3,31%			
138	5	1,87%	138	2	1,32%	138	7	5,5
147	4	1,49%	147	3	1,99%	147	1	0,8
94	3	1,12%	94	1	0,66%			
111	3	1,12%	111	4	2,65%	111	1	0,8
125	3	1,12%	125	4	2,65%	125	3	2,3
17	2	0,75%						
18	2	0,75%				18	1	0,8
20	2	0,75%	20	1	0,66%	20	1	0,8
70	2	0,75%						
86	2	0,75%	86	1	0,66%			
100	2	0,75%	100	1	0,66%	100	3	2,3
118	2	0,75%	118	1	0,66%	118	4	3,1
133	2	0,75%	133	3	1,99%	133	1	0,8
9	1	0,37%						
34	1	0,37%				34	1	0,8
37	1	0,37%	37	1	0,66%	37	1	0,8
43	1	0,37%						
108	1	0,37%				108	1	0,8
113	1	0,37%	113	4	2,65%	113	1	0,8
114	1	0,37%						
119	1	0,37%						
120	1	0,37%						
128	1	0,37%						
139	1	0,37%				139	1	0,8
256	1	0,37%				256	1	0,8
						146	8	6,3
			91	1	0,66%	91	3	2,3
						81	3	2,3
						19	2	1,6
						129	2	1,6
						26	1	0,8
						248	1	0,8
						712	1	0,8
						101	1	0,8
						99	1	0,8
			124	2	1,32%			
			19	1	0,66%			
			24	1	0,66%			
			45	1	0,66%			
			88	1	0,66%			
			93	1	0,66%			
			155	1	0,66%			
			64	1	0,66%			
			137	1	0,66%			
Totale	268	100,00%		151	100,00%	totale	128	100,0
						n.d.	24	
Totale	268			151		totale	152	


Tabella 17

Totale violazioni contestate, per articolo del Testo Unico con indicazione della macro-area di appartenenza. Regione Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spsal settimana vigilanza intensiva in edilizia.

art.	n. violaz.	%	n.	art.	n. violaz.	%	cumulata
92	59	10,79%	1°	92	59	10,79%	11%
97	50	9,14%	2°	97	50	9,14%	20%
146	35	6,40%	3°	122	47	8,59%	26%
122	47	8,59%	4°	146	43	7,86%	35%
112	32	5,85%	5°	115	31	5,67%	41%
115	31	5,67%	6°	71	25	4,57%	46%
21	18	3,29%	7°	112	24	4,39%	50%
71	25	4,57%	8°	90	21	3,84%	54%
96	18	3,29%	9°	21	18	3,29%	58%
136	15	2,74%	10°	96	18	3,29%	60%
90	21	3,84%	11	126	17	3,11%	64%
80	16	2,93%	12	134	17	3,11%	67%
126	17	3,11%	13	80	16	2,93%	70%
134	17	3,11%	14	136	15	2,74%	73%
109	12	2,19%	15	138	14	2,56%	76%
138	14	2,56%	16	109	12	2,19%	78%
147	8	1,46%	17	125	10	1,83%	80%
94	4	0,73%	18	147	8	1,46%	80%
111	8	1,46%	19	111	8	1,46%	82%
125	10	1,83%	20	146	8	1,46%	84%
17	2	0,37%	21	118	7	1,28%	84%
18	3	0,55%	22	100	6	1,10%	84%
20	4	0,73%	23	133	6	1,10%	85%
70	2	0,37%	24	113	6	1,10%	86%
86	3	0,55%	25	94	4	0,73%	86%
100	6	1,10%	26	20	4	0,73%	87%
118	7	1,28%	27	91	4	0,73%	88%
133	6	1,10%	28	18	3	0,55%	90%
9	1	0,18%	29	86	3	0,55%	90%
34	2	0,37%	30	37	3	0,55%	90%
37	3	0,55%	31	81	3	0,55%	91%
43	1	0,18%	32	17	2	0,37%	91%
108	2	0,37%	33	70	2	0,37%	91%
113	6	1,10%	34	34	2	0,37%	92%
114	1	0,18%	35	108	2	0,37%	93%
119	1	0,18%	36	139	2	0,37%	93%
120	1	0,18%	37	256	2	0,37%	93%
128	1	0,18%	38	19	2	0,37%	93%
139	2	0,37%	39	129	2	0,37%	93%
256	2	0,37%	40	124	2	0,37%	94%
146	8	1,46%	41	9	1	0,18%	95%
91	4	0,73%	42	43	1	0,18%	96%
81	3	0,55%	43	114	1	0,18%	97%
19	2	0,37%	44	119	1	0,18%	97%
129	2	0,37%	45	120	1	0,18%	97%
26	1	0,18%	46	128	1	0,18%	97%
248	1	0,18%	47	26	1	0,18%	98%
712	1	0,18%	48	248	1	0,18%	98%
101	1	0,18%	49	712	1	0,18%	98%
99	1	0,18%	50	101	1	0,18%	94%
124	2	0,37%	51	99	1	0,18%	96%
19	1	0,18%	52	19	1	0,18%	96%
24	1	0,18%	53	24	1	0,18%	97%
45	1	0,18%	54	45	1	0,18%	97%
88	1	0,18%	55	88	1	0,18%	97%
93	1	0,18%	56	93	1	0,18%	98%
155	1	0,18%	57	155	1	0,18%	98%
64	1	0,18%	58	64	1	0,18%	98%
137	1	0,18%	59	137	1	0,18%	98%
	547	100,00%			547	100,00%	
	24			n.d.	24		
	571				571		


**Figura 10**

**Articoli del T.U. di cui la somma di violazioni rappresenta nel triennio lo 80% delle violazioni contestate, per anno. Regione Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spisal settimana vigilanza intensiva in edilizia.**



**Figura 11**

**Articoli del T.U. di cui la somma di violazioni rappresenta nel triennio il 50% delle violazioni contestate, per anno. Regione Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spisal settimana vigilanza intensiva in edilizia.**





## 10. Le sanzioni pecuniarie.

Il già citato articolo 13 del Testo Unico, al comma 6, prevede che l'importo delle somme che l'AUSL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 Dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione (Dipartimenti di Sanità Pubblica in Emilia Romagna) delle AA.SS.LL..

Per questo motivo un ulteriore, ed importante, dato rilevato è quello relativo alle sanzioni pecuniarie. Nel triennio, in ragione di sanzioni "758" e di sanzioni amministrative, ai soggetti sanzionati è stato chiesto il versamento di una somma complessivamente pari ad € 632.349,69.


**Tabella 18**

**Totale sanzioni pecuniarie per tipologia. Regione Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spsal settimana vigilanza intensiva in edilizia.**

Sanzioni Pecuniarie	Totale Triennio 2012-2014
Totale sanzioni ex 758/94 (1/4 max previsto)	€ 621.355,69
Totale sanzioni amministrative (min. edittale)	€ 10.994,00

**Figura 12**

**Totale sanzioni pecuniarie per tipologia. Regione Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spsal settimana vigilanza intensiva in edilizia.**



L'andamento triennale mostra come tra l'importo delle sanzioni dell'anno 2012 e quello del 2013 vi sia una notevole differenza con una diminuzione –nel 2013- di circa € 100.000,00.

Appare anche evidente come sia notevolmente aumentato nell'anno 2014 l'importo delle sanzioni pecuniarie da sanzioni amministrative, passate da € 2.500,00/2.192,00 ad € 6.302,00.


**Tabella 19**

**Sanzioni pecuniarie per tipologia e per anno. Regione Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spsal settimana vigilanza intensiva in edilizia.**

Tipo sanzione pecuniaria	Totale Triennio	2012	2013	2014
Totale sanzioni ex 758/94	€ 621.355,69	€ 267.650,00	€ 166.091,89	€ 187.613,80
Totale sanzioni amministrative	€ 10.994,00	€ 2.500,00	€ 2.192,00	€ 6.302,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 632.349,69</b>	<b>€ 270.150,00</b>	<b>€ 168.283,89</b>	<b>€ 193.915,80</b>


**Figura 13**

**Sanzioni pecuniarie per tipologia e per anno. Regione Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spsal settimana vigilanza intensiva in edilizia.**



**Figura 14**

**Attività ispettiva AUSL, sanzioni pecuniarie per tipologia e per anno. Regione Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spsal settimana vigilanza intensiva in edilizia.**



**Tabella 20**

**Cantieri sottoposti a nomina del C.S.E., contravvenzionati e non, con una o con più imprese presenti al momento dell'ispezione. Regione Emilia-Romagna triennio 2012-2014. Dati Spisal settimana vigilanza intensiva in edilizia.**

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n
Cantiere sottoposto a nomina CSE	Contravvenzionato				NON Contravvenzionato				TOTALE Cantieri			
	Cantiere con 1 impresa	Cantiere con oltre 1 impresa	totale	Incidenza su cantieri con 1 impresa	Cantiere con 1 impresa	Cantiere con oltre 1 impresa	totale	Incidenza su cantieri con 1 impresa	Cantiere con 1 impresa	Cantiere con oltre 1 impresa	TOTALE	Incidenza su cantieri con 1 impresa
si	102	168	270	37,78%	438	547	985	44,47%	540	715	1.255	43,03%
%	67,11%	98,25%	83,59%		66,67%	96,47%	80,47%		66,75%	96,88%	81,12%	
no	50	3	53	94,34%	219	20	239	91,63%	269	23	292	92,12%
%	32,89%	1,75%	16,41%		33,33%	3,53%	19,53%		33,25%	3,12%	18,88%	
<b>TOTALE</b>	<b>152</b>	<b>171</b>	<b>323</b>	<b>47,06%</b>	<b>657</b>	<b>567</b>	<b>1224</b>	<b>53,68%</b>	<b>809</b>	<b>738</b>	<b>1.547</b>	<b>52,29%</b>
%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	

## **11. Nota conclusiva**

Dall'analisi della tabella n.20 che precede emerge che i cantieri contravvenzionati nel triennio sono stati 323 numero che corrisponde a poco più del 20% del totale dei cantieri oggetto di visita ispettiva.

Di questi 152 (pari al 9,8% del totale dei cantieri ispezionati) aveva presente in cantiere una sola impresa.

Inoltre, dei cantieri con obbligo di nomina del CSE e con presenti, al momento della visita ispettiva, più imprese, il 23,50% (168 su un totale di 715) risulta a vario titolo sanzionato<sup>4</sup>.

Diversamente, come già più sopra rilevato, tra i cantieri non sottoposti ad obbligo di nomina di CSE nel 94,34% dei sanzionati era presente una sola impresa al momento del sopralluogo

Complessivamente in 1.255 cantieri, pari all'81,12% del totale dei cantieri visitati, vi era l'obbligo di nomina del CSE.

Sono numeri importanti in termini di intensità, visto che si riferiscono a una sola settimana di intervento, e di significato in quanto utili a valutare correttamente questa particolare azione di vigilanza in un settore così importante e pericoloso come i cantieri delle costruzioni. Questi dati sono peraltro solo l'elemento quantitativo di una attività il cui vero contenuto è quello qualitativo, rappresentano comunque assai più che un momento rendicontuale ma piuttosto un elemento di patrimonializzazione e di riferimento per le attività future, congiunte e coordinate.

---

<sup>4</sup> I dati relativi alle sanzioni per mancata nomina del CSE sono stati analizzati nel paragrafo 3.